



**PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E
DEGLI UTENTI AL REGISTRO REGIONALE E PER L'AGGIORNAMENTO DELLO
STESSO**

(ARTICOLO 5 LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2009, N. 27)

1. Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. L'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"(di seguito denominata legge regionale) istituisce il registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di associazioni nazionali.
2. Detta iscrizione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;
 - b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche. Per popolazione regionale s'intende l'ultimo aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre pubblicato dal Sistema statistico regionale, con le modalità previste dalla disciplina di settore;
 - d) svolgimento di un'attività continuativa nell'ambito della Regione nei tre anni precedenti;
 - e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;
 - f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

2. Procedura per l'iscrizione al registro regionale delle associazioni

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 5 della legge regionale, le associazioni devono presentare con decorrenza 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, al Dirigente regionale della Direzione Commercio, apposita domanda redatta in carta bollata e sottoscritta dal legale rappresentante, corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante:

- lo svolgimento di un'attività di tutela dei consumatori e degli utenti continuativa, nel territorio regionale, nei tre anni precedenti;
- la tenuta dell'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- la presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della Regione e che gli stessi sportelli sono ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche;
- il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale suddivisi per Provincia;
- la tenuta dei libri contabili in conformità alle norme vigenti in materia;
- di non aver subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

b) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo da cui risulti l'avvenuta costituzione da almeno tre anni;

c) copia conforme all'originale dello statuto da cui si evinca che l'ordinamento dell'associazione è a base democratica e che lo scopo statutario esclusivo riguarda la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;

d) copia conforme all'originale dell'atto interno con il quale è stato individuato, in conformità alle norme statutarie, il rappresentante legale dell'Associazione;

e) copia conforme dell'ultimo bilancio annuale delle entrate e delle uscite approvato, con evidenziazione tra le entrate delle quote versate dagli associati;

f) copia sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione dell'elenco degli iscritti aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di iscrizione al registro regionale, da cui risulti per ciascun iscritto nome, cognome, indirizzo completo e l'indicazione della quota annuale versata direttamente all'associazione per gli scopi statutari; in caso di iscrizioni mediante versamento di quote pluriennali devono essere indicate le annualità coperte ed i relativi importi;

g) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione sull'attività svolta nei tre anni precedenti con riguardo alle tematiche trattate, alle Province servite e agli sportelli presenti sul territorio.

2. L'iscrizione nel registro è subordinata all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed è disposta con decreto del Dirigente regionale della Direzione Commercio entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

3. Aggiornamento del registro delle associazioni

1. Le associazioni già iscritte ai sensi dell'art. 5 della legge regionale, devono presentare, con decorrenza 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Commercio, apposita domanda per il mantenimento nel registro, corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante:

- la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge regionale;
- il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale suddivisi per Provincia;
- la tenuta dei libri contabili in conformità alle norme vigenti in materia;
- di non aver subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

b) copia conforme all'originale dell'eventuale atto di modifica dello statuto;

c) copia conforme all'originale dell'atto interno con il quale è stato individuato, in conformità alle norme statutarie, il rappresentante legale dell'Associazione;

d) copia conforme dell'ultimo bilancio annuale delle entrate e delle uscite approvato, con evidenziazione tra le entrate delle quote versate dagli associati;

e) copia sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione dell'elenco degli iscritti aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di iscrizione al registro regionale, da cui risulti per ciascun iscritto l'indicazione della quota annuale versata direttamente all'associazione per gli scopi statuari; in caso di iscrizioni mediante versamento di quote pluriennali devono essere indicate le annualità coperte ed i relativi importi;

f) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione sull'attività svolta nell'anno precedente con riguardo alle tematiche trattate, alle Province servite e agli sportelli presenti sul territorio.

2. La perdita di uno o più requisiti di cui al precedente articolo 1, ovvero la mancata presentazione della domanda prevista al precedente comma 1, nei termini sopra indicati, comportano la cancellazione dell'associazione dal registro.

3. Per entrambe le fattispecie di cui al comma 2, la cancellazione è disposta con decreto del Dirigente regionale della Direzione Commercio entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

4. Registro delle associazioni

1. Il registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti, da pubblicarsi nel BUR, riporta, per ciascuna di esse, i seguenti estremi identificativi:

- denominazione dell'associazione;
- nominativo del rappresentante legale;
- indirizzo della sede regionale;
- indirizzo di posta elettronica;
- recapito telefonico;
- codice fiscale.